

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Tribunale di Palermo. Un soggetto estraneo aveva partecipato a una divisione ereditaria stipulata alla fine della procedura

Accordo nullo, risponde il mediatore

L'organismo che ha amministrato l'iter paga i danni dell'inadempimento contrattuale

Marco Marinaro

È nullipermancanzadicausa la **divisione ereditaria** stipulata all'esito della mediazione con la partecipazione di un soggetto che non è erede. Il **mediatore** e, per esso, l'**organismo** che ha amministrato la procedura è **responsabile per inadempimento contrattuale** e deve **risarcire i danni** che ne conseguono. Sono le conclusioni cui giunge la sentenza del **Tribunale di Palermo** (giudice estensore Caccamo) - depositata il 25 novembre 2016, ma resa nota solo in questi giorni - che affronta il tema della responsabilità dell'organismo e del mediatore per la invalidità dell'accordo conciliativo. La vicenda sottoposta al va-

glio del giudice palermitano trae origine da una domanda di mediazione finalizzata ad una divisione ereditaria. Le parti pervenivano ad una transazione che veniva allegata al verbale redatto dal mediatore. Successivamente, uno degli eredi condividenti, deducendo il carattere abusivo dei beni oggetto dell'atto di transazione e che al procedimento di mediazione e al conseguente accordo aveva preso parte anche un soggetto privo della qualità di erede, che perciò non poteva disporre dei relativi diritti, chiedeva la nullità dell'accordo oltre che il risarcimento dei danni e il comando di causa l'organismo. Il tribunale dop-

struisce le norme che regolano la mediazione ne chiarisce alcuni aspetti: processo verbale e accordo amichevole costituiscono atti separati e non sono strettamente connessi; l'autenticazione delle sottoscrizioni a cura di un pubblico ufficiale è autorizzativa e rileva solo «ai fini della opponibilità dell'accordo amichevole ove sia stato concluso uno dei contratti o compromessi uno degli atti previsti dall'articolo 2643 Codice civile non incidono sull'esistenza dell'accordo medesimo»; peraltro, nemmeno rileva ai fini della esistenza dell'accordo l'omologazione del Presidente del Tribunale fatta «solo ai fini dell'iscrizione dell'efficacia ese-

cutive dello stesso». La sentenza precisa quindi alla declaratoria di nullità dell'accordo e non per la dedotta abusività dei beni divisi (Cassazione 2313/2010), ma in quanto la partecipazione di un contraente privo della qualità di erede lascia emergere la mancanza di causa della divisione stipulata (Cassazione 7319/1993). Il giudice esamina poi la domanda risarcitoria per inadempimento contrattuale proposta nei confronti dell'organismo e qualifica il contratto intercorso aderendo alla tesi dottrinale del «contratto misto», nel quale accanto alle regole del mandato trovano applicazione le norme che disciplinano l'appalto di ser-

vizi ovvero quelle relative alla prestazione d'opera. Nelle sue difese l'organismo precisa che la parte che chiedeva il risarcimento, al momento della sottoscrizione dell'accordo, era perfettamente consapevole che vi fosse al tavolo della mediazione una persona priva della qualità di erede e che nulla fosse stato riferito al mediatore, aggiungendo che nel corso del procedimento nessuna delle parti aveva mai avanzato contestazioni. Secondo il tribunale tali rilievi non escludono l'inadempimento colpevole dell'organismo con una decisione che sicuramente richiederà una più approfondita riflessione. Ad avviso del giudice la prestazione richiesta al-

l'organismo (composizione di una lite a seguito della mediazione) «esige che sia assicurata, anzitutto, dal mediatore - che deve essere, proprio in ragione di ciò, soggetto professionalmente qualificato - la validità dell'accordo raggiunto sotto il profilo formale e sostanziale, a nulla rilevando che le parti siano assistite da un difensore». Pertanto, nel respingere la domanda di rimborso delle spese di mediazione (non essendo stata chiesta la risoluzione del contratto), condanna al risarcimento dei danni l'organismo per un importo pari alle spese sostenute per l'assistenza legale pari a 2.300 euro.

Avvocati. Assicurazioni obbligatorie

Cassa forense tratta per le polizze in convenzione

Federica Micardi

Assicurazione obbligatoria per gli avvocati a partire dall'1 ottobre 2017. In vista di quest'obbligo **Cassa forense**, che già da anni ha stipulato diversi accordi con delle assicurazioni per offrire prodotti convenzionati ai propri iscritti, ha chiesto che le polizze siano in linea con il decreto 22 settembre 2016. Il decreto ha chiarito in modo esplicito alcuni punti che la **polizza professionale** deve prevedere, come la retroattività illimitata, i massimali, la distinzione tra colpa lieve e colpa grave. Per altri aspetti, però, come l'impatto sulla polizza in caso di sinistrosità, il tipo di franchigia, l'ultrattività per gli eredi, le condizioni possono cambiare, anche molto da un'assicurazione a un'altra. «Cassa forense - afferma Immacolata Troianiello, coordinatrice della commissione convenzioni del Cda di Cassa forense - sta verificando se c'è corrispondenza reale ed effettiva tra le proposte di rinnovo delle polizze e il decreto che ne introduce l'obbligo», e aggiunge «molte garanzie proposte sono in linea con il decreto, ma alcune clausole sono solo parzialmente conformi agli intenti di Cassa forense». In pratica la Cassa chiede che siano esplicitate chiaramente specifiche garanzie: «Penso alla responsabilità civile verso terzi, per colpa e per colpa grave, per esempio, dove - dice Troianiello - chiediamo che venga scritto in modo chiaro che con "terzi" si intendono sia i clienti sia terzi in senso lato». Al momento l'unica convenzione - delle sei esistenti - rinnovata da Cassa forense e in linea con i nuovi obblighi è quella con Marsh.

Un altro aspetto delicato è il passaggio da un'assicurazione all'altra, in questa fase di "interregno" l'avvocato deve essere coperto e tutelato. Prima del Dm del 22 settembre 2016 la retroattività era una scelta contrattuale delle parti nel passaggio da un'assicurazione all'altra non era automatica la retroattività illimitata. Oggi è un requisito obbligatorio per legge. Per i premi la Cassa non pone di limiti e non chiede particolari condizioni; «a questo proposito - spiega Antonio Fattore, associazione practice leader di Marsh Spa - nella polizza fatta in con-

IL CALENDARIO
Dall'11 ottobre scattano le nuove regole: coperture retroattive e valide per colpa lieve e grave

venzione con Cassa forense abbiamo individuato delle griglie di premio che tengano conto del numero di avvocati e del fatturato; per chi ha un fatturato basso è stata pensata un'assicurazione base, in linea con le nuove regole, di 140 euro, con una franchigia fissa di 350 euro». Sui punti sensibili a cui stare attenti ci sono il rinnovo in caso di sinistro - non tutti garantiscono il rinnovo automatico - e la franchigia, che può essere calcolata in modo fisso, in percentuale sul valore del sinistro. È importante che gli avvocati capiscano che i nuovi obblighi scattano dall'1 ottobre e chi ha una polizza in atto, se scade dopo questa data, deve ricordarsi di allinearla alle nuove regole.

Cassazione. Nelle società di persone vanno solo coperte se si vogliono distribuire utili

La Sas non deve ripianare le perdite

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

Nella **società di persone** non vi è alcun **obbligo di ripianamento** delle perdite conseguite dalla società; vi è unicamente l'onere di coprirle se si vogliono distribuire gli utili, in quanto è sancito il divieto di distribuzione di utili se vi siano perdite e fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente alle perdite maturate. È quanto deciso dalla **Corte di cassazione** nella sentenza 23/2017, la quale fa il punto su una materia (quella delle perdite formatesi nelle società di persone) che la giurisprudenza non ha mai preso in considerazione. Le perdite delle società di persone sono

osservate nell'articolo 2303 del Codice civile il quale sancisce che non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti e che, se si verifica una perdita del capitale sociale, non può appunto «farsi luogo a ripartizioni di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente». Si pone dunque il tema se, in caso di perdite, anche nella società di persone si debba far luogo al loro ripianamento, come imposto, per le società di capitali, dagli articoli 2446 e 2447 del Codice civile, per i quali: quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli ammini-

stratori devono adottare «opportuni provvedimenti» e, se la situazione non migliora entro l'esercizio successivo, l'assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate; se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo legale, gli amministratori devono «senza indugio» convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a un importo non inferiore al minimo legale o la trasformazione della società. La risposta della Cassazione è che nelle società di persone non è obbligatorio far luogo al ripianamento delle perdite per la ragione

che, nelle società personali, i creditori non trovano altro tutela nel capitale sociale (come invece avviene nelle società di capitali) ma nella responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni facenti capo alla società. Nelle società di persone, infatti, il capitale sociale (che può anche non sussistere: si pensi al caso della società partecipata solamente da «soci d'opera»), e cioè la sommatoria del valore dei conferimenti effettuati dai soci, serve solamente per determinare le quote di ripartizione degli utili tra i soci (ed il patrimonio sociale, in caso di liquidazione della società) e per rappresentare un limite alla distribuzione di detti utili, i quali infatti possono essere suddivisi tra i soci se non vi siano perdite che intacchino il ca-



CASSAZIONE
Sdp, responsabilità illimitata verso terzi
di **Angelo Busani** e **Elisabetta Smaniotto**

La responsabilità illimitata dei soci di Sdp è dettata dalla legge solo per le obbligazioni che gravano sulla società verso i terzi estranei.

La versione integrale dell'analisi

pitale stesso. Dal fatto che la legge non dettano un obbligo di ripianamento delle perdite nelle società di persone (ma solo un onere di ripianamento ove si voglia comunque procedere alla distribuzione di utili), deriva che, in caso di società in accomandita semplice (che è la fattispecie venuta al giudizio della Cassazione nella sentenza n. 23 del 2017), i soci accomandanti (quelli cioè a responsabilità limitata) non possono pretendere dai soci accomandati (quelli a responsabilità illimitata) che questi ultimi provvedano, con il loro patrimonio personale, a ripianare le perdite: pertanto, dato che non vi è un obbligo di ripianamento delle perdite nelle società di persone, la copertura delle perdite viene difatto "gravare" su tutti i soci, poiché esse devono essere ripianate (non con nuovi apporti dei soci illimitatamente responsabili, ma) con gli utili che la società consegua dopo che le perdite si siano formate.

IN EDICOLA

Guida PENSIONI 2017
La nuova Riforma della Legge di Bilancio
a cura di Aldo Forte e Giuseppe Argentino

Febbraio 2017

Anticipo pensionistico e rendita integrativa, riapertura dell'opzione donna e sconti anagrafici per gli usuranti, anticipi per i lavoratori precoci e nuova salvaguardia per gli esodati: la Guida analizza dettagliatamente tutte le novità della legge 232, fornendo tutte le istruzioni utili per operare le scelte migliori e per comprendere a pieno la portata di tutte le altre novità previdenziali.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ*

OPPURE DISPONIBILE IN FORMATO PDF SU WWW.SHOPPING24.IT

24ORE BUSINESS SCHOOL
ROMA

Build your career

WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM

MASTER FULL TIME - POST LAUREA

COMUNICAZIONE D'IMPRESA, LOBBYING E RELAZIONI ISTITUZIONALI

ROMA, dal 24 MAGGIO 2017 - 8° Ed.
5 mesi di aula e 6 di stage

COMUNICAZIONE CORPORATE E POLITICA, RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI, DIGITAL AND SOCIAL MEDIA STRATEGY

Il percorso che forma i professionisti in relazioni istituzionali specializzati nella progettazione, e pianificazione di attività di comunicazione corporate, politica, advocacy e lobbying.

MASTER CON STAGE, OLTRE IL 95% TASSI DI CONFERMA.

I Partner del Master:

APCO worldwide

openpolis associazione

CATTANEO ZANETTO & CO. POLITICAL INTELLIGENCE - LOBBYING - PUBLIC AFFAIRS

epr comunicazione

FB & ASSOCIATI ADVOCACY AND LOBBYING

HAVAS PR MILAN

MR

MUST & PARTNERS

NOESI Public Affairs & Lobbying

NOMOS

SA STRATEGICADVICE

Con il patrocinio di:

UNIC Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite

Media partner:

euro Parlamento24

Radio24 LIBERA LA VOCE D'ITALIA

ItalyEurope24

Alcune delle aziende partner per gli stage

> Acea	> BMW	> Consiglio per le relazioni tra Italia e Stati Uniti	> Extra Comunicazione e Marketing	> Imagine Communication	> Pomilio Blumm Consultants
> Adnkronos Comunicazione	> Bristol-Myers Squibb	> Consulcesi	> FB&Associati	> Ketchum	> Publicis Consultants
> Aida Partners	> British Telecom Italia	> Costa Crociere	> Salvatore Ferragamo	> Legambiente	> Radio Vaticana
> APCO	> Burson & Marsteller	> East Com Consulting	> Ferrero	> L'Oréal	> Roche
> Appco Group Italia	> Camera dei Deputati	> Eccellenze Italiane	> Ferrovie dello Stato	> Lottomatica	> Roma Capitale
> Assicurazioni Generali	> Cattaneo, Zanetto & Co	> Edelman	> Fox International Channels Italy	> MEC Global	> Sace
> Avio	> Cohn & Wolfe	> ENAV	> Gianni - Ortoni Gruppo - Cappelli & Partners	> Microsoft	> SEC & Partners
> Azienda Ospedaliera San Camillo Forlani	> Competence Communication	> ENEL	> Greenpeace	> MSC Crociere	> Shell
> Baldini e Castoldi	> Confindustria	> EPR	> Gruppo 24ORE	> MSC&Group	> Sisal
> Barilla	> Confesercenti	> Ergon	> Havas PR Milano	> MR Associati	> Technogym
> Baxter	> Confindustria	> Expedia INC.	> Hogan Lovells	> Must Consulting	> Unicomcamere
> Birra Peroni				> Novartis	> Vodafone
				> Parlamento Europeo	> Wind
				> Piaggio	> Weber & Shandwick Italia
				> Pirelli	> WWF

Borse di studio a copertura totale e parziale e finanziamenti agevolati.

Brochure del master e domanda di ammissione www.bs.ilssole24ore.com

24ORE ALUMNI

CLUB ALUMNI24: ENTRA NEL NETWORK OLTRE 9.400 DIPLOMATI

www.alumni24.ilssole24ore.com

servizi su:

GRUPPO 24ORE

seguici su:

[f](#) [in](#) [t](#) [tw](#)

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Milano - Via Monte Rosa, 91
Milano - Via Tortona, 56 - MudecAcademy
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c

ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008

Il Sole **24 ORE**